



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 18
(NORME IN MATERIA DI USI CIVICI)

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 31 gennaio 2024

*Si assegna il numero 4
della serie delle leggi regionali
dell'anno 2024*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche dell'art. 1 della l.r.18/2007)

1. All'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nei commi 2 e 3 le parole: "le proprietà collettive" sono sostituite dalle seguenti: "i domini collettivi";
- b) il comma 5 è abrogato.

Art. 2
(Abrogazione dell'articolo 2 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 2 della l.r. 18/2007 è abrogato.

Art. 3
(Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 3 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Sui terreni gravati da usi civici è imposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Tale vincolo è mantenuto anche in caso di liquidazione degli stessi beni."

Art. 4
(Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 18/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 18/2007 è abrogato.

Art. 5
(Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 18/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2007 è abrogato.

Art. 6
(Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 6 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del comma 1 le parole: "presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "legislazione vigente";
- b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 7
(Abrogazione degli articoli 7 e 8 della l.r. 18/2007)

1. Gli articoli 7 e 8 della l.r. 18/2007 sono abrogati.

Art. 8
(Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 9 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica dell'articolo, le parole: "delle terre civiche" sono sostituite dalle seguenti: "degli usi civici";
- b) alla fine del comma 1, dopo la parola: "accertamento", sono aggiunte le seguenti: "da comunicare al ministero competente";

c) nell'alinea del comma 2 le parole: "con deliberazione prevista all'articolo precedente" sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 10 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Registro generale degli usi civici";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede a formare il Registro generale degli usi civici con funzioni di pubblicità puramente notiziale, e a pubblicarlo sui siti web istituzionali regionali e comunali, per quanto di loro competenza.";

- c) il comma 2 è abrogato;
- d) il comma 3 è così modificato:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il regolamento per la redazione del Registro generale degli usi civici, adottato e tenuto dal competente dirigente generale, comprende:"

2) alla lettera a), le parole: "dell'inventario" sono sostituite dalle seguenti: "del Registro";

3) alla fine della lettera b), le parole: "l'inventario" sono sostituite dalle seguenti: "il Registro".

Art. 10

(Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 11 della l.r. 18/2007 è abrogato.

Art. 11

(Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 12 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: "nel rispetto della normativa vigente";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Piano è depositato presso il Comune o i Comuni interessati per almeno trenta giorni. Del deposito è data immediata notizia nell'albo pretorio del Comune, specificando la data di inizio e cessazione del deposito. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di deposito i cittadini, le loro associazioni e gli Enti possono presentare osservazioni."

Art. 12

(Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 13 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica dell'articolo la parola: "Albo" è sostituita dalla seguente: "Elenco";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici.";

- c) il comma 2 è abrogato;
- d) al comma 3 la parola: "albo" è sostituita dalla seguente: "elenco";
- e) alla fine del comma 4 le parole: "nonché i rimborsi e le indennità ai membri della stessa" sono

soppresse.

Art. 13

(Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 14 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente.”;

b) alla fine del comma 2 le parole: “all’Amministrazione provinciale.” sono sostituite dalle seguenti: “a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza.”.

Art. 14

(Modifiche dell’articolo 15 della l.r. 18/2007)

1. All’articolo 15 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l’atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all’istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo del dipartimento competente, che esercita l’esame di legittimità sul provvedimento.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il dipartimento competente esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che sono trasmessi alla Regione, completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di novanta giorni dalla ricezione.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il dipartimento può chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti.”;

e) i commi 6 e 7 sono abrogati;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Le spese per l’istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati in misura non superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità del Comune ai sensi della normativa vigente, e successivamente, al controllo di cui al comma 3.”.

Art. 15

(Modifiche dell’articolo 16 della l.r. 18/2007)

1. All’articolo 16 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. A tal fine, il dipartimento competente assegna all’ente inadempiente il termine di sessanta giorni per provvedere.”;

b) alla fine del comma 3, le parole: “novanta giorni, ovvero avoca all’amministrazione regionale il procedimento, impartendo le opportune disposizioni per la sua definizione” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni.”.

Art. 16

(Modifiche dell’articolo 17 della l.r. 18/2007)

1. All’articolo 17 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “della legge e del regolamento regionale” sono sostituite dalle seguenti: “della legislazione vigente”;

b) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

Art. 17

(Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 18/2007)

1. All’articolo 18 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune.”;

b) al comma 4, le parole: “dall’art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa vigente”.

Art. 18

(Modifiche dell’articolo 19 della l.r. 18/2007)

1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 18/2007 è sostituito dal seguente:

“2. Il valore della legittimazione per i terreni agricoli è pari al Valore Agricolo Medio della coltura presente diminuita dalle migliorie aumentato di almeno dieci annualità di interessi. Il valore del terreno deve tenere conto delle peculiarità della zona decurtando dal valore il 10 per cento per la difficoltà o assenza di strade, il 5 per cento per l’esposizione e il 5 per cento per la pendenza del terreno.”.

2. Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis Il valore della legittimazione per i terreni edificabili è pari ai valori utilizzati dal Comune per il calcolo dell’IMU rivalutato secondo i coefficienti ISTAT.

2-ter Il valore del canone enfiteutico da assegnare ai terreni, ai fabbricati rurali o diruti è pari al reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo della prima classe o in mancanza di questa al valore della classe unica.”.

Art. 19

(Modifiche dell’articolo 20 della l.r. 18/2007)

1. All’articolo 20 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’affrancazione del canone è concessa dall’Ente concedente, su richiesta dell’avente diritto, nei termini e alle condizioni previste dalla legge statale vigente.”;

b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“7. Per i terreni agricoli l’affrancazione dei canoni relativa ai rapporti legittimi si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il loro valore. Nel caso in cui il valore del canone non è individuabile, né si può calcolare con i criteri riportati negli atti in archivio, viene assegnato quale valore del canone il reddito dominicale risultante dalla visura cartacea dell’impianto rilasciata presso gli uffici dell’Agenzia del territorio o Agenzia delle entrate.

8. Per i terreni edificabili l’affrancazione dei canoni relativa ai rapporti legittimi si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il loro valore. Nel caso in cui il valore del canone non è individuabile, viene assegnato quale valore del canone il reddito dominicale risultante dalla visura catastale digitale.”.

Art. 20

(Modifiche dell’articolo 21 della l.r. 18/2007)

1. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 18/2007 è abrogato.

Art. 21

(Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 18/2007)

1. L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Art. 22

(Vigilanza)

1. Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti, i Comuni si avvalgono del personale di polizia municipale e del Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri.

2. A tal fine la Giunta regionale promuove la conclusione di apposita convenzione con il Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri ovvero procede alla integrazione degli accordi esistenti.”.

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

(Norma transitoria)

1. Tutte le istanze in materia di usi civici sono istruite nel rispetto della normativa vigente alla data di presentazione delle medesime.”.

Art. 23

(Abrogazione degli articoli 26, 27, 28 e 29 della l.r. 18/2007)

1. Gli articoli 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.

Art. 24

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO